

Pubblicato il 12/04/2022

N. 02606/2022 REG.PROV.PRES.
N. 16204/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16204 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Luca Sbardella, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Radice, Angelo Maria Terenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Pizzi in Roma, Piazzale Clodio, 56;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marcello Antonio Sasso, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento in data 3.10.2019 con il quale sono stati comunicati i risultati della seduta del 3.10.2019, per la parte relativa al punteggio attribuito al ricorrente;

-del verbale della Commissione d'esame relativo alla seduta del 3.10.2019; limitatamente alla valutazione del ricorrente;

-di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d'esame, nei limiti;

-di ogni atto e/o provvedimento ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo, e, in subordine,

per l'annullamento

-del medesimo provvedimento in data 3.10.2019 con il quale sono stati comunicati i risultati della seduta del 3.10.2019;

-del verbale della Commissione d'esame relativo alla seduta del 3.10.2019;

-di tutti gli atti, i provvedimenti ed i verbali della Commissione d'esame;

-di tutti i provvedimenti di nomina della Commissione e di modifica della sua composizione, laddove non sia stata prevista la presenza del membro-integrato di esperto in public management;

-dell'Atto del Direttore dell'Agenzia prot.119931 del 27.7.2016 di nomina dell'esperto in public management, ove si ritenga che lo stesso non sia stato nominato membro effettivo-integrato della Commissione d'esame, nonché di eventuali atti, provvedimenti, documenti, metodologie e simili, prodotti dal predetto esperto, allo stato non conosciuti;

-di ogni atto e/o provvedimento ai precedenti preordinato, presupposto, collegato, connesso o dipendente, antecedente o successivo

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sbardella Luca il 2/10/2021:

1) in via principale: accogliere il primo motivo del ricorso principale come integrato dal primo dei Motivi aggiunti proposto con il presente ricorso e, conseguentemente, annullare la valutazione dei titoli nonché gli esiti della Commissione d'esame relativamente alla seduta del 3.10.2019 limitatamente al

punteggio attribuito al ricorrente, ordinando la riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione), per la nuova valutazione dei titoli e per la rideterminazione del punteggio relativo alla prova di cui all'art.8 del Bando, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa da parte del solo ricorrente;

- 2) in via subordinata: accogliere i motivi n.2 e n.3 del ricorso principale, come integrati con i corrispondenti motivi aggiunti, nonché i motivi aggiunti 4, 5, 6, 7, e/o 8 e, per l'effetto, rilevata l'illegittimità del procedimento concorsuale per i motivi esposti, assumere le conseguenti determinazioni di annullamento;
- 3) in ogni caso, annullare ogni altro provvedimento antecedente o successivo comunque connesso;
- 4) condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso di cui in epigrafe e ai successivi motivi aggiunti, all'uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento nonché dell'indicazione dei controinteressati da individuarsi nei soggetti utilmente collocati nella avversata graduatoria, incumbente questo da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione se anteriore del presente decreto con deposito della relativa prova nel termine ulteriore di giorni 10, decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 aprile 2022.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO